



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



Il Rettore

prof. Lorenzo LO MUZIO

Direzione Ricerca, Alta Formazione, Internazionalizzazione e Terza Missione

dott. Tommaso CAMPAGNA

Area Programmazione Strategica, Affari Generali, Alta Formazione e Terza Missione

dott. Giovanni LOVALLO

Servizio Gestione Carriere Specializzandi

dott. Giuseppe LALLA

Oggetto: Attivazione dei primi anni delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei laureati non medici, determinazione dei posti, individuazione dei candidati aventi titolo all'immatricolazione e disciplina della successiva assegnazione delle borse di studio statali, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 987 del 31 luglio 2026 - a.a. 2025/2026.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Foggia, così come modificato con Decreto Rettorale prot. n. 8488 – I/2, rep. D.R. 259/2025, del 13.02.2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 39 del 17.02.2025;

il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. prot. n. 61976-I/3 del 28 novembre 2023, Rep. n. 1094/2023;

il Regolamento di Ateneo sulle Scuole di specializzazione di area sanitaria, emanato con D.R. n. 1122/2024, prot. n. 31105-I/3 del 7 giugno 2024;

il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento” e, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione della capacità ricettiva;

VISTI gli ordinamenti didattici delle Scuole interessate e, per le Scuole ad accesso multiprofessionale, il D.I. 16 settembre 2016, n. 716;

VISTO l'articolo 8, commi 1, 1-bis e 1-ter, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, come modificato dall'art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che disciplina la determinazione degli iscrivibili appartenenti alle categorie professionali dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi e prevede, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di euro 4.773,00 lordi annui, corrisposta mensilmente dall'Università;

VISTA la legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio universitarie e, in particolare, gli articoli 2 e 6, nonché il D.I. 19 aprile 1990;

RITENUTA applicabile, in quanto compatibile con la disciplina speciale di cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 401/2000, la disciplina generale della legge n. 398/1989 relativa all'assegnazione rettorale, al limite di reddito personale e al divieto di cumulo con altre borse di studio;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 987 del 31 luglio 2026, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca ha ripartito, per l'a.a. 2025/2026, n. 1.520 posti del primo anno coperti con borse statali tra gli Atenei e le singole tipologie di Scuola, sulla base del contingente globale e della capacità ricettiva comunicata;

PRESO ATTO che la Tabella MUR allegata al D.M. n. 987/2026 assegna all'Università degli Studi di Foggia complessivamente n. 17 borse, di cui n. 3 per Farmacologia e Tossicologia Clinica, n. 1 per Genetica Medica, n. 1 per Microbiologia e Virologia, n. 6 per Patologia Clinica e Biochimica Clinica, n. 2 per Chirurgia orale, n. 2 per Odontoiatria pediatrica e n. 2 per Ortognatodonzia;



VISTA	la nota MUR prot. n. 4270 del 31 luglio 2026, che ha autorizzato gli Atenei a procedere alle conseguenti attività amministrative di immatricolazione e all'avvio delle attività didattiche, richiamando altresì la facoltà di immatricolare candidati idonei senza borsa entro la capacità ricettiva e la disciplina delle Scuole accessibili da più profili professionali; la nota MUR prot. n. 16142 dell'8 agosto 2025 e la comunicazione dell'Università degli Studi di Foggia del 3 settembre 2025, con il relativo prospetto trasmesso al Ministero;
VISTE	le deliberazioni degli organi accademici con le quali è stata approvata l'offerta formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2025/2026 e determinata la capacità ricettiva delle singole Scuole;
VISTI	il D.R. prot. n. 1248-VI/5, Rep. n. 21/2026, del 12 gennaio 2026 e il D.R. prot. n. 1269-VI/5, Rep. n. 24/2026, del 12 gennaio 2026, con i quali sono stati banditi i concorsi per l'ammissione alle Scuole interessate; i DD.RR. di approvazione degli atti concorsuali e le relative rettifiche, ove intervenute: D.R. prot. n. 39660 -VI/5 Rep. 1397/2026 del 01/07/2026 per Patologia Clinica e Biochimica Clinica; D.R. prot. n. 39910 -VI/5 Rep. 1405/2026 del 02/07/2026, successivamente rettificato con D.R. prot. n. 40439 -VI/5 Rep. 1424/2026 del 06/07/2026 per Genetica Medica; D.R. prot. n. 43923 -VI/5 Rep. 1590/2026 del 22/07/2026 per Farmacologia e Tossicologia Clinica; D.R. prot. n. 41736 -VI/5 Rep. 1466/2026 del 10/07/2026 per Microbiologia e Virologia; D.R. prot. n. 47159 -VI/5 Rep. 1696/2026 del 05/08/2026, successivamente rettificato con D.R. prot. n. 47663 -VI/5 Rep. 1710/2026 del 07/08/2026 per Chirurgia Orale; D.R. prot. n. 39901 -VI/5 Rep. 1401/2026 del 02/07/2026 per Odontoiatria Pediatrica e D.R. prot. n. 39913 -VI/5 Rep. 1407/2026 del 02/07/2026 per Ortognatodonzia.
PRESO ATTO	che i predetti decreti hanno già attribuito agli elenchi degli idonei valore di graduatoria di merito ai fini dell'eventuale immatricolazione e hanno rinviato a successivi provvedimenti rettorali l'attivazione delle Scuole, la determinazione dei posti e l'assegnazione delle borse; che, per la Scuola di Microbiologia e Virologia, nessun candidato ha conseguito l'idoneità e che il relativo elenco non costituisce graduatoria di merito;
CONSIDERATO	che i titoli accademici validi per la partecipazione e l'immatricolazione sono quelli individuati dai bandi e dagli ordinamenti didattici, mentre la fruizione delle borse statali è riservata ai candidati appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 401/2000, previo accertamento dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo, ove richieste; che, per le Scuole accessibili da più profili professionali, i bandi prevedono una graduatoria unica e che il D.M. n. 987/2026 rimette all'autonomia dell'Ateneo l'ulteriore distribuzione delle borse tra i profili, tenendo conto, per quanto possibile, del contingente nazionale distinto per categoria professionale;
RAVVISATA	l'urgenza di assicurare il regolare e tempestivo avvio dell'anno accademico 2025/2026;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto e attivazione dei nuovi primi anni

1. Per l'a.a. 2025/2026 sono attivati i nuovi primi anni delle seguenti Scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Foggia: Patologia Clinica e Biochimica Clinica; Genetica Medica; Farmacologia e Tossicologia Clinica; Chirurgia orale; Odontoiatria pediatrica; Ortognatodonzia.
2. L'accesso alle Scuole avviene secondo i titoli accademici, i requisiti e l'ordine delle graduatorie previsti dai rispettivi bandi e dai decreti di approvazione degli atti concorsuali.



3. Le borse di studio statali di cui al D.M. n. 987/2026 sono riservate ai candidati appartenenti alle categorie professionali indicate dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 401/2000, previo positivo accertamento dei requisiti previsti dal presente decreto.

Art. 2 - Graduatorie di merito

1. Ai fini delle immatricolazioni disciplinate dal presente decreto sono richiamate le graduatorie di merito approvate con i decreti rettorali indicati in premessa, come successivamente rettificate ove occorso.

2. Resta fermo l'ordine di merito risultante dai predetti provvedimenti. Le graduatorie non costituiscono oggetto di nuova approvazione o ratifica con il presente decreto e conservano gli effetti e i termini propri degli atti che le hanno approvate.

Art. 3 - Capacità ricettiva e numero degli immatricolabili

1. Il numero massimo dei candidati immatricolabili a ciascuna Scuola è determinato, nel limite della relativa capacità ricettiva, secondo il prospetto di cui alla Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nell'ambito dei complessivi n. 38 posti attivabili per le sei Scuole, n. 16 posti sono assistiti da borsa di studio statale e n. 22 posti sono privi di borsa. L'immatricolazione su posto privo di borsa è consentita esclusivamente su base volontaria dell'interessato.

3. Il numero complessivo degli immatricolati non può in alcun caso superare la capacità ricettiva della singola Scuola. L'eventuale mancata copertura di una borsa non determina l'aumento del numero massimo degli immatricolabili.

Art. 4 - Criteri per le Scuole ad accesso multiprofessionale

1. Per le Scuole di Farmacologia e Tossicologia Clinica e di Patologia Clinica e Biochimica Clinica, l'individuazione dei candidati da ammettere e dei futuri assegnatari delle borse avviene nel rispetto della graduatoria unica prevista dal bando.

2. L'appartenenza alla categoria professionale è verificata individualmente. La diversa categoria professionale non modifica l'ordine della graduatoria considerato che la pubblicazione dei bandi per l'a.a. 2025/2026 è avvenuta in data antecedente alla pubblicazione del contingente globale di specialisti suddiviso per categoria professionale da parte del Ministero della Salute.

Art. 5 - Individuazione dei candidati chiamati all'immatricolazione

1. Sono chiamati all'immatricolazione, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie e fino alla concorrenza della capacità ricettiva, i candidati indicati nelle tabelle 2 e 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. La tabella 2 individua i candidati collocati nelle prime posizioni corrispondenti al numero delle borse assegnate alla Scuola, ai soli fini dell'avvio della verifica dei requisiti per la successiva assegnazione. Tale individuazione non costituisce assegnazione, neppure condizionata, della borsa di studio.

3. La tabella 3 individua gli ulteriori candidati collocati in posizione utile entro la capacità ricettiva, ai quali è riconosciuta la facoltà di immatricolarsi senza borsa. Tali candidati possono subentrare nell'assegnazione della borsa in caso di rinuncia, decadenza o mancato possesso dei requisiti da parte di chi li precede, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

4. Il candidato in possesso di un titolo accademico valido per l'accesso ma non appartenente a una delle categorie professionali dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 401/2000 può essere immatricolato senza borsa, se utilmente collocato e nei limiti della capacità ricettiva, ma non può essere destinatario della borsa statale.

Art. 6 - Termini e modalità di immatricolazione

1. I candidati di cui alle tabelle 2 e 3 devono perfezionare l'immatricolazione attraverso la procedura telematica di Ateneo (Esse3) entro le ore 23:59 del giorno 30 settembre 2026, secondo le istruzioni pubblicate con il presente decreto e nel rispetto delle prescrizioni dei bandi.



2. Entro il medesimo termine ciascun candidato deve rendere, in relazione alla tabella in cui è collocato, le seguenti manifestazioni di volontà: a) accettazione del posto e immatricolazione o rinuncia (soggetti indicati in entrambe le tabelle); b) richiesta di assegnazione della borsa (tabella 2); c) richiesta di immatricolazione su base volontaria senza borsa, con manifestazione di interesse all'eventuale assegnazione per scorrimento (tabella 3).

3. Tutta la documentazione relativa all'immatricolazione, compilata e sottoscritta, dovrà essere inviata via pec all'indirizzo protocollo@cert.unifg.it indicando nell'oggetto: "Cognome Nome – Immatricolazione alla Scuola di Specializzazione di (indicando quella di interesse) accesso riservato ai "non medici" a.a. 2025/2026", entro le ore 23:59 del giorno 30 settembre 2026.

3. La mancata accettazione del posto e dell'immatricolazione o la mancata trasmissione della manifestazione di volontà entro il termine perentorio comporta la rinuncia al posto e, per i candidati di cui alla tabella 2, la perdita della posizione utile ai fini della borsa.

4. Il perfezionamento dell'immatricolazione resta subordinato alla verifica del titolo di accesso, dell'abilitazione professionale, dell'iscrizione all'albo, ove richieste, e di ogni ulteriore condizione prevista dal bando e dalla normativa vigente.

Art. 7 - Requisiti per la successiva assegnazione e fruizione della borsa

1. La borsa statale può essere assegnata esclusivamente al candidato regolarmente immatricolato che, in ordine di graduatoria, risulti appartenente a una delle categorie professionali di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 401/2000 e sia in possesso dell'abilitazione e dell'iscrizione al relativo albo, ove previste per l'esercizio della professione.

2. Ai sensi della disciplina richiamata in premessa, la fruizione della borsa è subordinata al possesso, per l'anno solare 2025, di un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a euro 7.746,85, ovvero al diverso limite eventualmente sopravvenuto, e all'assenza di cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, salve le eccezioni previste dalla legge.

3. I requisiti devono permanere per ciascun anno di fruizione. Il beneficiario è tenuto a presentare una dichiarazione iniziale e le successive dichiarazioni annuali, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante.

4. Il mancato possesso o la mancata documentazione dei requisiti economici e professionali impedisce l'assegnazione della borsa, ma non preclude, ove ne ricorrano le condizioni e nei limiti della capacità ricettiva, l'immatricolazione o la prosecuzione senza borsa.

Art. 8 - Dichiarazioni sostitutive e controlli

1. I candidati interessati alla borsa devono presentare, entro il termine di immatricolazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà predisposta dall'Amministrazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai requisiti professionali, reddituali e alle cause di cumulo o incompatibilità.

2. L'Amministrazione verifica le dichiarazioni e può effettuare controlli anche successivi e a campione ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. Restano ferme le conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni non veritiere.

3. Il medesimo onere dichiarativo grava sui candidati chiamati per scorrimento.

Art. 9 - Decreto di assegnazione delle borse e decorrenza economica

1. Dopo la conclusione delle immatricolazioni e il positivo esito delle verifiche, le 16 borse statali disponibili per le Scuole di cui all'articolo 1 sono assegnate con successivo decreto rettorale, anche collettivo, secondo l'ordine delle graduatorie, fatti salvi rinunce, esclusioni e scorrimenti.

2. Il successivo decreto individua, per ciascun assegnatario, la Scuola, la posizione in graduatoria, il profilo professionale, la fonte statale del finanziamento, l'importo annuo lordo di euro 4.773,00, la durata e la decorrenza economica.

3. La borsa è corrisposta mensilmente per la durata legale del corso, subordinatamente alla regolare iscrizione, all'effettiva frequenza e alla permanenza dei requisiti. Nessun pagamento può essere disposto prima dell'adozione del decreto di assegnazione e del perfezionamento dell'immatricolazione.

4. La decorrenza delle attività formative e della borsa è fissata al 1 novembre 2026, salvo diversa decorrenza motivatamente indicata nel decreto di assegnazione.



Art. 10 - Rinunce, decadenze e scorrimenti

1. In caso di rinuncia al posto, mancata immatricolazione, rinuncia alla sola borsa o esito negativo della verifica dei requisiti prima dell'avvio delle attività e della decorrenza economica, la borsa e il relativo posto sono attribuiti al candidato successivo secondo l'ordine della graduatoria e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7.
2. Il candidato già immatricolato senza borsa che, per effetto dello scorrimento, risulti il primo avente titolo può ottenere la borsa con il successivo decreto rettorale, senza nuova immatricolazione, previa verifica dei requisiti.
3. La copertura dei posti senza borsa resisi vacanti avviene mediante scorrimento della graduatoria fino al limite della capacità ricettiva. Il candidato subentrante deve accettare e immatricolarsi entro il termine perentorio indicato nella comunicazione individuale.
4. Qualora la rinuncia o la decadenza intervenga dopo l'avvio delle attività o dopo l'erogazione di ratei, l'eventuale utilizzo della quota residua e il subentro sono subordinati alla compatibilità didattica, contabile e finanziaria e, ove necessario, alle indicazioni del MUR.
5. Gli scorrimenti non possono determinare il superamento del numero delle borse attribuite alla singola Scuola né della relativa capacità ricettiva.

Art. 11 - Scuola di Microbiologia e Virologia

1. Per la Scuola di Microbiologia e Virologia non si procede, con il presente provvedimento, all'attivazione del nuovo primo anno relativo all'a.a. 2025/2026, non essendo risultati candidati idonei all'esito della procedura concorsuale.
2. Restano ferme la prosecuzione delle coorti già attive e le ordinarie attività didattiche della Scuola.
3. La borsa statale assegnata dal D.M. n. 987/2026 alla Scuola non è riallocata autonomamente ad altra tipologia. L'Amministrazione provvede a comunicare al MUR l'assenza di idonei e a richiedere indicazioni circa l'eventuale nuova procedura, riassegnazione ministeriale o recupero della risorsa.

Art. 12 - Pubblicità, comunicazioni e responsabile del procedimento

1. Il presente decreto è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale. La pubblicazione ha valore di notifica secondo quanto previsto dai bandi, ferme restando le comunicazioni individuali ai candidati chiamati all'immatricolazione o per scorrimento.
2. Il Servizio Gestione Carriere specializzandi e le strutture competenti in materia contabile e fiscale curano gli adempimenti conseguenti al presente decreto.
3. Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Lalla e-mail: giuseppe.lalla@unifg.it.

Il Rettore
(prof. Lorenzo LO MUZIO)



Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82/2005